

---

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**COPIA ALBO**

---

**DATA 20/04/2016**

**N. 35**

**Oggetto :**  
**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC / IMU-TARI-TASI): APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2016**

L'anno duemilasedici addì venti del mese di aprile alle ore quattordici e minuti zero nella sala delle adunanze.

Vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

BORGIO Mario	Sindaco	Presente
TREVES Mario Giovanni Paolo	Consigliere	Presente
CIAMBI Paolo	Presidente	Presente
FORTIS Marco	Consigliere	Assente
JACQUEMET Carmen	Consigliere	Presente
LOVATO Stefano	Consigliere	Presente
LUCCHESI Antonella	Consigliere	Presente
MARESCA Marco	Consigliere	Presente
NEGRO Valerio	Consigliere	Assente
RIVA Lucia	Consigliere	Presente
ROLLANDIN Paolo	Consigliere	Presente
VITALE Serena	Consigliere	Presente
CASTIGLIONI Maurizio	Consigliere	Presente
MARTINI Massimo	Consigliere	Presente
MENEGHETTI Ruggero	Consigliere	Presente
MERLIN Giacinta	Consigliere	Presente
FOSSON FLORIDA	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 15

Totale Assenti: 2

Assiste il Segretario Comunale Dott. LANESE GIUSEPPE.

Il Sig. CIAMBI PAOLO - Presidente assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno in oggetto indicata.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**DATO ATTO** che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 1° marzo 2016, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli Enti locali è stato prorogato al 30 aprile 2016;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**CONSIDERATO** che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

### in materia di IMU

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;

### in materia di TASI

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;

- è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

#### in materia di TARI

- è stata confermata l'applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe;

**VISTO** l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

**VISTO**, in tal senso, l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l'anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche sotto questo profilo;

**VISTA** la deliberazione di C.C. del 24-03-2015 n. 17, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2015;

**RITENUTO** opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente nel 2015;

**CONSIDERATO** quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille Detrazione 200,00
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	7,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola e terreni agricoli incolti	Esclusi dall'IMU

**CONSIDERATO** che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2016 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

**CONSIDERATO** che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2016 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

**VISTO** in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 13/03/2014 n. 10 e riservata l'introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione 2016, per adattare il regolamento alle modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2016;

**RITENUTO** necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2016, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
----------------------	-------

Illuminazione pubblica	€ 209.431,35
Cura del verde pubblico	€ 46.621,42
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 28.564,80
Sgombero neve	€ 106.935,00
Servizi di polizia locale	€ 280.805,67
Servizio di protezione civile	€ 0
Videosorveglianza	€ 0
Reti wi-fi pubbliche	€ 0
Servizi Tecnici	€ 438.916,44
Anagrafe	€ 116.854,47

**CONSIDERATO** in ogni caso che, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2016 da parte del Comune;

**CONSIDERATO** che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno stabilire che la TASI non si applicherà ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nello scrivente Comune;

**CONSIDERATO** che, sempre nel proprio regolamento TASI applicabile nel 2015, il Comune aveva previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013, specifiche riduzioni nel caso di:

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero,
- immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione come definiti ai fini IMU;
- fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana, ove non raggiunta da altri servizi indivisibili individuati dal Comune nell'ambito della delibera di approvazione delle aliquote TASI.

e che tali ipotesi di riduzione dovranno rimanere applicabili anche nel 2016, a fronte del blocco degli aumenti anche indiretti dei tributi comunali;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Fabbricati compresi nella categoria catastale D3	2,5 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2,2 per mille
Aliquota per gli immobili - merce	2,2 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,2 per mille

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2016 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

**CONSIDERATO** che il blocco dell'aumento dei tributi comunali introdotto dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

**CONSIDERATO** che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
  - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**CONSIDERATO** peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio provvedimento la riduzione della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

**CONSIDERATO** che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**RITENUTO** necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2016, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2016;

**CONSIDERATO** che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2016, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

**CONSIDERATO** che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile introdurre delle riduzioni che, sommate alla diminuzione del coefficiente di determinate categorie tariffarie, portino a minimizzare la variazione tariffaria nei confronti delle categorie produttive più toccate dagli aumenti a fronte dell'utilizzo dei coefficienti dettati dal D.P.R. 158/1999;
- La tariffa può essere definita in una percentuale di quella applicabile ai locali coperti principali dell'attività, a prescindere dalla specifica individuazione dei coefficienti di riferimento della categoria e potrebbe quindi creare una sottocategoria applicabile trasversalmente a tutte le attività produttive;
- più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

**CONSIDERATO**, in tal senso, che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

**CONSIDERATO** che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione

tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

**CONSIDERATO** che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

**VISTE** le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

**DATO ATTO** che nei regolamenti IUC (da adottarsi entro i termini previsti della Legge statale per l'approvazione dei bilanci) saranno recepite le presenti disposizioni;

**RITENUTO** quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno 2016
	Saldo	16 dicembre 2016
<b>TASI</b>	Acconto Possessore	16 giugno 2016
	Saldo Possessore	16 dicembre 2016
<b>TARI e TASI occupante</b>	Acconto	30 settembre 2016
	Saldo	31 marzo 2017

**VISTI** i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 20/04/2016;

**IL SINDACO** chiede al **CONSIGLIERE COMUNALE Antonella LUCCHESI** di illustrare l'argomento;

**VISTI:**

- *il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 34, comma 4 dello Statuto Comunale;*
- *il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 - comma 1 - lettera d) della L.R. 46/1998 e s.m.i. nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto Comunale;*

**DICHIARAZIONE di voto del CONSIGLIERE COMUNALE Ruggero MENEGHETTI:**

*“a questo punto non possiamo che esprimerci negativamente, perché al di là della polemica che non ci appartiene, avevamo chiesto l'altra volta di fare una riflessione omnicomprensiva sulle voci di entrata, in modo tale che si potesse usare anche un metodo compensativo tra le varie voci, ciò non è stato accolto la volta scorsa, quindi le tariffe già portate in consiglio l'altra volta sono già state deliberate, oggi queste ultime sono obbligate perché comunque vanno a compensare scelte fatte l'altra volta e di fatto si incastrano e non possono essere oggetto di proposta emendativa, perché o si fanno le cose in maniera parallela e si può ragionare sul togliere da una parte e mettere dall'altra oppure no. Questa è la ragione perché prima con la richiesta / proposta fatta nel consiglio scorso di affrontare in una unica sessione, quella di bilancio, tutte le tariffe per ragionarle tutte insieme, ragione per la quale non possiamo dirci favorevoli a questo quadro tariffario proprio per come scaturito.*

**CON VOTI** palesemente espressi mediante alzata di mano:

Consiglieri Presenti: 15  
 Consiglieri Votanti: 15  
 Voti favorevoli: 10  
 Voti contrari: 5 (consiglieri di minoranza)  
 Consiglieri astenuti: /

## DELIBERA

**DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille Detrazione 200,00
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	7,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille

**DI CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

**DI CONFERMARE** i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale di cui alla tabella sotto riportata, considerando anche quanto previsto con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 11 dicembre 2012, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi;

**TABELLA DEI VALORI DELLE AREE EDIFICABILI PER LE ZONE OMOGENEE AI FINI DELL' I.M.U.**

zona	sotto zona	Località	valore di riferimento medio al mq.	indice fabbricazione fondiario	Coefficiente correttivo di appetibilità	valore al mq.
<b>B1</b>	<b>a</b>	<b>Clos</b>	130,00	<b>satura</b>		<b>0</b>
<b>B1</b>	<b>b</b>	<b>Capoluogo-Ecrevin</b>	130,00	1,00	1,20	<b>156,00</b>
<b>B1</b>	<b>c</b>	<b>Ecrevin</b>	130,00	<b>satura</b>		<b>0,00</b>
<b>B2</b>	<b>a</b>	<b>viale Piemonte</b>	130,00	<b>satura</b>		<b>0,00</b>
<b>B2</b>	<b>b</b>	<b>via Stazione</b>	130,00	1,00	1,20	<b>156,00</b>
<b>B3</b>	<b>a</b>	<b>via Ponte Romano</b>	130,00	<b>satura</b>		<b>0,00</b>
<b>B3</b>	<b>b</b>	<b>via Prof. Ferré</b>	130,00	1,00	1,20	<b>156,00</b>
<b>B4</b>		<b>Capoluogo</b>	130,00	<b>satura</b>		<b>0,00</b>
<b>B5</b>		<b>via Ponte Romano</b>	130,00	1,50	0,80	<b>156,00</b>
<b>B6</b>		<b>zona Terme</b>	130,00	1,50	0,80	<b>156,00</b>
<b>B7</b>		<b>Renard</b>	130,00	1,50	0,80	<b>156,00</b>
<b>B8</b>		<b>Gléreyaz</b>	130,00	1,50	0,50	<b>97,50</b>
<b>B9</b>		<b>Chambilly</b>	130,00	1,50	0,60	<b>117,00</b>
<b>B10</b>		<b>Torrent-Sec</b>	130,00	1,50	0,30	<b>58,50</b>
<b>B11</b>		<b>Le Tous</b>	130,00	1,50	0,30	<b>58,50</b>
<b>B12</b>		<b>Tensoz</b>	130,00	1,50	0,30	<b>58,50</b>
<b>B13</b>		<b>Feilley</b>	130,00	1,50	0,60	<b>117,00</b>
<b>B14</b>		<b>Chadel-Feilley</b>	130,00	1,50	0,60	<b>117,00</b>
<b>B15</b>		<b>Valère</b>	130,00	1,50	0,50	<b>97,50</b>
<b>B16</b>		<b>Cillian</b>	130,00	1,50	0,70	<b>136,50</b>
<b>B17</b>		<b>Le Ronc -Dessous</b>	130,00	1,50	0,60	<b>117,00</b>
<b>B18</b>		<b>Le Ronc- Dessus</b>	130,00	<b>satura</b>		<b>0,00</b>
<b>B19</b>		<b>Bacon-Boriolaz</b>	130,00	1,50	0,80	<b>156,00</b>
<b>B20</b>		<b>La Tour-des-Rosset</b>	130,00	1,50	0,80	<b>156,00</b>
<b>B21</b>		<b>Romillod-Crotache</b>	130,00	1,50	0,70	<b>136,50</b>
<b>B22</b>		<b>Biéton</b>	130,00	1,50	0,70	<b>136,50</b>
<b>B23</b>		<b>Clapéaz</b>	130,00	1,50	0,70	<b>136,50</b>
<b>B24</b>		<b>Clapéon</b>	130,00	1,50	0,70	<b>136,50</b>
<b>B25</b>		<b>Maison-Neuve</b>	130,00	1,50	0,70	<b>136,50</b>
<b>B26</b>		<b>Moron</b>	130,00	1,50	0,60	<b>117,00</b>
<b>B27</b>		<b>Moron</b>	130,00	1,50	0,60	<b>117,00</b>
<b>B28</b>		<b>Grand-Rhun</b>	130,00	1,50	0,30	<b>58,50</b>

<b>C1</b>	<b>a monte Capoluogo</b>	130,00	0,70	1,20	<b>109,20</b>
<b>C2</b>	<b>via Trieste</b>	130,00	0,70	1,00	<b>91,00</b>
<b>C3</b>	<b>a valle Capoluogo</b>	130,00	0,70	1,00	<b>91,00</b>
<b>C4</b>	<b>via Ponte Romano</b>	130,00	0,70	1,10	<b>100,10</b>
<b>C5</b>	<b>Cillian e Pérrélaz</b>	130,00	0,70	0,80	<b>72,80</b>
<b>C6</b>	<b>Moron</b>	130,00	0,70	0,80	<b>72,80</b>
<b>C7</b>	<b>Grand-Rhun</b>	130,00	0,50	0,50	<b>32,50</b>
<b>C8</b>	<b>a monte di Boriolaz</b>	130,00	0,70	1,00	<b>91,00</b>
<b>C9</b>	<b>Clapéaz</b>	130,00	0,50	1,00	<b>65,00</b>
<b>C10</b>	<b>Amay</b>	130,00	0,50	1,00	<b>65,00</b>
<b>CT1</b>	<b>Faverge - a monte del Capoluogo</b>	130,00		0,50	<b>65,00</b>
<b>CT2a</b>	<b>Renard</b>	130,00		0,50	<b>65,00</b>
<b>CT2b</b>	<b>Renard</b>	130,00		0,50	<b>65,00</b>
<b>D</b>	<b>Artigianale (Fera)</b>	130,00	sup. copribile=1/3	0,50	<b>65,00</b>
<b>E1c/f</b>	<b>Grand-Rhun</b>	130,00		0,50	<b>65,00</b>
<b>E1c/h</b>	<b>Col de Joux</b>	130,00		0,50	<b>65,00</b>

## TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2,2 per mille
Aliquota per gli immobili - merce	2,2 per mille
Fabbricati compresi nella categoria catastale D3	2,5 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,2 per mille
---	---------------

**DI CONFERMARE**, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le seguenti riduzioni della TASI:

- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, ove non usufruiscano dell'agevolazione prevista per legge dal 2015 per i soggetti iscritti all'Al.R.E. già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, in relazione all'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 50%;
- nuclei familiari con ISEE inferiore ad minimo vitale: riduzione del 50%
- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
- riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;
- fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%;

**DI STABILIRE CHE** l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;

**DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

**DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2016 con la TASI è pari al 93,64% per cento, considerando un aumento del Fondo di solidarietà equivalente al minor gettito TASI 2016.

## TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

**DI APPROVARE** il Piano Finanziario per l'anno 2016, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**DI DETERMINARE** per l'anno 2016 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

### Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,93100	35,13822
2 componenti	1,08616	63,24879
3 componenti	1,19700	80,81790

4 componenti	1,28566	105,41465
5 componenti	1,37433	126,49758
6 o più componenti	1,44083	144,06669

### **Utenze non domestiche Comuni fino a 5.000 abitanti**

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/mq/anno)</b>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,83267	0,23104
2. Campeggi, distributori carburanti	1,30615	0,36032
3. Stabilimenti balneari	1,02859	0,28605
4. Esposizioni, autosaloni	0,70206	0,19529
5. Alberghi con ristorante	2,17148	0,60126
6. Alberghi senza ristorante	1,48575	0,41202
7. Case di cura e riposo	1,63269	0,45053
8. Uffici, agenzie, studi professionali	1,84494	0,51159
9. Banche ed istituti di credito	0,94696	0,26295
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,81229	0,50169
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,48169	0,68487
12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,69800	0,46759
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,89392	0,52149
14. Attività industriali con capannoni di produzione	1,48575	0,41258
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,77963	0,49069
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	7,90222	3,30060
17. Bar, caffè, pasticceria	5,94299	1,64040
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,88580	1,07545
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	4,26132	1,17776
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	9,89410	2,73510
21. Discoteche, night club	2,67761	0,73988
31. Utenze giornaliere: banchi di mercato beni durevoli	3,55926	0,97918
34. Utenze giornaliere: banchi di mercato generi	11,42883	3,15757

alimentari		
35. Utenze giornaliere: banchi di mercato ortofrutta, fiori e piante, agricoltori	19,78820	6,24694

Sono assimilati alla categoria "ESPOSIZIONE, AUTOSALONI" i parcheggi delle attività produttive e le utenze non domestiche che hanno cessato l'attività, se effettivamente non utilizzate, da provarsi da parte del soggetto passivo.

Agli utenti non residenti e per le abitazioni tenute a disposizione da parte dei soggetti residenti, ove il numero degli occupanti non risulti dalla denuncia in possesso dal comune, la quantificazione avviene mediante integrazione della denuncia sulla base di adeguata documentazione relativa ai componenti del nucleo familiare che occupa l'immobile. In assenza della presentazione della dichiarazione integrativa è attribuito un numero di occupanti per unità immobiliare pari a: (due) 2 occupanti.

### **Utenze soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente)**

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 24 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal Gestore del servizio, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

**DI INTRODURRE**, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le seguenti riduzioni della TARI, per la sola parte variabile:

- a) del 40% per i locali adibiti a colonie estive che siano destinati ad un uso stagionale risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che gli stessi locali non vengano utilizzati in modo continuativo durante la restante parte dell'anno. Anche la presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
- b) dell'80% per i locali dei caseifici o delle cooperative agricole, ove privi dell'annotazione dei requisiti di ruralità presso l'Ufficio del territorio, a condizione che i relativi rifiuti di lavorazione vengano smaltiti da soggetti terzi autorizzati nel rispetto delle normative vigenti, ovvero vengano recuperati nel ciclo produttivo dell'azienda agricola.
- c) del 40% ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato;
- d) del 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;
- e) del 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore;
- f) del 25% per le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, a condizione che

- rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007;
- g) del 20%: previa formale e motivata diffida dell'utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte dell'Autorità di subATO entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

**DI STABILIRE CHE** la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno 2016
	Saldo	16 dicembre 2016
<b>TASI</b>	Acconto possessore	16 giugno 2016
	Saldo Possessore	16 dicembre 2016
<b>TARI e TASI occupante</b>	Acconto	30 settembre 2016
	Saldo	31 marzo 2017

**DI STABILIRE ALTRESÌ CHE** l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;

**DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

**DI DARE ATTO CHE** tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

**DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Letto, confermato e sottoscritto.

In Originale Firmati

Il Presidente  
F.to : CIAMBI Paolo

Il Segretario Comuanle  
F.to : LANESE Giuseppe

---

Parere favorevole espresso dal Segretario Comuanle ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 46/1998 e s.m.i., nonché dell'art. 34, comma 3 dello Statuto Comunale.

Il Segretario Comuanle  
F.to LANESE Giuseppe

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comuanle ATTESTA che copia della presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 28/04/2016 al 13/05/2016 a norma dell'art. 52 bis della L.R. 07 Dicembre 1998 n.54, come modificata ed integrata dall'art. 7 della L.R. 21 Gennaio 2003 n. 3, ed è esecutiva dal 28/04/2016 a norma dell'art. 52 bis della stessa L.R. 54/1998.

Saint-Vincent, 28/04/2016

Il Segretario Comunale  
F.to LANESE Giuseppe

---

PARERI

I sottoscritti ai sensi delle leggi e normative regionali vigenti, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

Parere  
in ordine alla Regolarità tecnica

Esito  
Favorevole

Il Responsabile del servizio Tributi  
F.to: LANESE GIUSEPPE

Parere  
in ordine alla regolarità tecnico-contabile

Esito  
Favorevole

Il Responsabile del servizio finanziario  
F.to: ADDIEGO MONICA

---

Copia conforme all'originale, in formato digitale.  
Saint-Vincent, 28/04/2016

Il Segretario Comunale  
F.to LANESE Giuseppe